

I CONDONI FISCALI 2003

La disciplina normativa, le circolari ministeriali e la modulistica

a cura di Carmine Tolino

EDIZIONI ISTA
Istituto Internazionale di Studi
e Documentazione Turistico Alberghiera
00187 Roma – Via Toscana 1

Progetto grafico di Noemi Moauro.
Tipografia Copygraphic, Roma.
Finito di stampare nel mese di marzo 2003.

Premessa

La legge Finanziaria 2003 ha avviato, con le prime modifiche apportate alle imposte sui redditi ed in particolare all'Irpef, quella che dovrà essere la più ampia riforma fiscale.

Tale riforma, la cui legge di delega al Governo ha, allo stato, quasi completato il suo iter parlamentare, dovrebbe apportare radicali cambiamenti al sistema tributario italiano.

In particolare, il nuovo ordinamento tributario dovrebbe rispondere ai principi, già cristallizzati nello Statuto del contribuente, di "chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva ed irretroattività".

In questo scenario complessivo si calano le disposizioni della nuova legge finanziaria che prevedono diversi strumenti, utilizzabili dai contribuenti, per definire, totalmente o parzialmente, i periodi d'imposta ancora accertabili.

La varietà di condoni e sanatorie previste, unitamente al tecnicismo normativo in genere e della materia fiscale in particolare, rende arduo il compito di quei contribuenti, che con grande volontà ed impegno, vorrebbero avere cognizioni, anche solo di base, delle possibilità loro offerta per regolare "i conti con il passato".

Proprio in quest'ottica nasce la volontà di predisporre uno strumento, di facile e rapida consultazione, di qui la rappresentazione sotto forma di tavole sinottiche, che possa offrire a tutti gli associati, interessati alla problematica, la possibilità di avere informazioni di base sulle diverse opportunità "di chiusura con il fisco".

Pertanto, la presente guida, che non vuole e non può avere carattere di esaustività, risulta utile per fornire un primo orientamento nel labirinto delle sanatorie e dei condoni previsti dalla legge finanziaria per l'anno 2003.

Si è pensato di allegare, altresì, alla presente trattazione al fine di fornire un utile ausilio a quanti hanno maggiore dimestichezza con le problematiche trattate, un cd con racchiusi i più importanti provvedimenti, sia normativi che di prassi, che risultano essere indispensabili sotto il profilo squisitamente operativo, ma che sicuramente hanno una eguale valenza di utilità anche per i comuni contribuenti che volessero inquadrare specifiche fattispecie concrete.

IL PRESIDENTE

Bernabò Bocca



INDICE

<i>PREMESSA</i>	3
<i>I CONDONI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2003</i>	9
<i>IL CONCORDATO</i>	
<i>La definizione automatica per gli anni pregressi mediante autoliquidazione</i>	12
<i>L'INTEGRATIVA SEMPLICE</i>	
<i>L'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi</i>	17
<i>IL CONDONO TOMBALE</i>	
<i>La definizione automatica per gli anni pregressi</i>	22
<i>LA DEFINIZIONE DEI RITARDATI ED OMESSI VERSAMENTI</i>	30
<i>LA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE, SULLE DONAZIONI E SUCCESSIONI E SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI</i>	32
<i>LA DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI</i>	35
<i>LA DEFINIZIONE DEI TRIBUTI LOCALI</i>	36
<i>LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI</i>	37

<i>“LA DEFINIZIONE DELLE LITI POTENZIALI”</i>	
<i>La definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazioni delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione.</i>	<i>39</i>
<i>LA CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI.....</i>	<i>44</i>
<i>REGOLARIZZAZIONE DI INADEMPIENZE DI CARATTERE FISCALE</i>	
<i>Definizione del canone Rai</i>	<i>46</i>
<i>L'ASSEGNAZIONE DI BENI AI SOCI.</i>	<i>47</i>
<i>LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI NON NEGOZiate NEI MERCATI REGOLAMENTARI.....</i>	<i>48</i>
<i>LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI TERRENI EDIFICABILI CON DESTINAZIONE AGRICOLA.</i>	<i>49</i>
<i>LA CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE.....</i>	<i>50</i>
<i>LA DEFINIZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA ERARIALE</i>	<i>51</i>
<i>LO SCUDO FISCALE BIS</i>	
<i>L'emersione delle attività detenute all'estero</i>	<i>52</i>

<i>LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ REGOLARIZZATE E SUCCESSIVAMENTE RIMPATRIATE.</i>	<i>53</i>
--	-----------

LEGGE FINANZIARIA 2003

<i>Testo delle disposizioni fiscali coordinato con le modificazioni introdotte dal disegno di legge di conversione del decreto legge 282/02</i>	<i>54</i>
---	-----------

<i>Testo del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 2002), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, recante: "Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità"</i>	<i>101</i>
--	------------

I CONDONI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2003.

La legge 27 dicembre 2002 n.289, legge finanziaria per il 2003, ha previsto, al capo II del titolo II, diverse disposizioni rivolte a favorire sia la prevenzione e la risoluzione di controversie in materia tributaria che il recupero a tassazione, offrendo condizioni agevolate, di aree di elusione ed evasione.

Tale manovra, che può essere ricondotta essenzialmente alla volontà politica di chiudere le pendenze pregresse, in vista della riforma del sistema tributario italiano, nonché di incamerare risorse finanziarie a fronte della complessiva situazione economica in cui versa il Paese, offre, ai contribuenti, un ampio ventaglio di opportunità di definizione e ciò sotto forma sia di condoni che di sanatorie.

A completare il quadro, già ricco, si è aggiunto il decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 convertito nella legge 21 febbraio 2003, n. 27 e recante: "Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità".

Tale atto normativo, oltre ad essere il veicolo di introduzione delle modifiche apportate alle originarie disposizioni in materia di sanatorie, previste dalla legge finanziaria, ha finito per ampliare ulteriormente la gamma delle possibilità di "chiusura con il fisco delle situazioni pregresse".

A tal punto, risulta talmente ampia e completa la rosa degli strumenti offerti ai contribuenti che non sarà difficile, per questi ultimi, una volta trovato l'orientamento tra la tecnicità e la mole della nuova normativa, indirizzarsi verso la risoluzione di qualche proprio problema dovuto, magari, all'impetuoso succedersi delle norme tributarie in un sistema dove, oramai, cominciano a trovare difficoltà anche gli stessi tecnici della materia.

A ciò, non può non aggiungersi, per completezza, che la normativa, al fine di favorire la determinazione di qualche indeciso, ha prorogato di due anni i termini per l'accertamento nei confronti dei contribuenti che non si avvalgono, di almeno una, delle definizioni previste dagli artt. 7,8 e 9 della legge finanziaria.

Gli strumenti offerti dalla normativa suddetta, che saranno di seguito esplicitati in tavole sinottiche, onde favorire una rapida consultazione

e comprensione delle peculiarità che contraddistinguono ognuno di essi, possono sintetizzarsi come di seguito.

- ⇒ definizione, mediante autoliquidazione, dei redditi di lavoro autonomo e d'impresa, c.d. "concordato";
- ⇒ integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, c.d. "integrativa semplice";
- ⇒ definizione automatica per gli anni pregressi, c.d. condono tombale;
- ⇒ definizione dei ritardati ed omessi versamenti;
- ⇒ definizione agevolata delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle donazioni e successioni e sull'incremento di valore degli immobili;
- ⇒ definizione in materia di carichi iscritti a ruolo;
- ⇒ definizione dei tributi dovuti agli enti locali;
- ⇒ disposizioni per la regolarizzazione delle scritture contabili;
- ⇒ definizione degli accertamenti, delle contestazioni ed avvisi di irrogazione di sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione, c.d. liti potenziali;
- ⇒ definizione delle liti fiscali pendenti;
- ⇒ assegnazione dei beni ai soci, rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate e di terreni edificabili con destinazione agricola.
- ⇒ regolarizzazione delle sanzioni in materia di servizio pubblico televisivo;
- ⇒ chiusura delle partite Iva inattive;
- ⇒ definizione delle violazioni in materia di tassa automobilistica erariale;
- ⇒ emersione delle attività detenute all'estero, c.d. "scudo fiscale bis";
- ⇒ attività regolarizzate e successivamente rimpatriate;

⇒ regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari.

Non può essere sottaciuto, infine, che la normativa sopra evidenziata va, necessariamente, letta alla luce dei chiarimenti forniti dalle circolari, n. 12 e 13, dell'Agenzia delle Entrate che, per comodità di consultazione, sono integralmente riportate nel cd rom allegato.

Infatti, solo la lettura combinata della normativa e della prassi prodotta potrà fornire nozioni sufficienti e valide ai fini, anche operativi, della scelta della definizione che maggiormente si addice alle singole fattispecie.

“IL CONCORDATO”

***La definizione automatica per gli anni pregressi
mediante autoliquidazione***

art. 7 L. 289/2002

<i>Contribuenti ammessi alla definizione</i>	Titolari di reddito d'impresa; Esercenti arti o professioni; I soci di società di persone ed i soggetti assimilati; Collaboratori dell'impresa familiare.
<i>Imposte definibili</i>	Imposte sui redditi; Addizionali regionali e comunali; Imposta sul valore aggiunto; Imposta regionale sulle attività produttive.
<i>Periodi d'imposta definibili</i>	Singoli periodi d'imposta per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31/10/2002.
<i>Modalità di definizione</i>	La definizione si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, della somma, sulla quale non sono dovuti interessi e sanzioni, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri che saranno contenuti in un prossimo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e ciò tenendo conto: degli studi di settore per i contribuenti che vi sono soggetti;

<p><i>Modalità di definizione</i></p>	<p>dei parametri, per i contribuenti assoggettati a tali strumenti, della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro, qualora i ricavi o i compensi non siano determinabili con le modalità precedenti.</p> <p>Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta, determinati come sopra, devono essere maggiorati di 300 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione.</p> <p>Tale maggiorazione è di 600 euro per i contribuenti soggetti agli studi di settore e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica.</p> <p>Le maggiori imposte complessivamente dovute sono ridotte nella misura del 50% qualora le somme dovute eccedano i 5.000 euro per le persone fisiche e i 10.000 euro per gli altri soggetti.</p> <p>Il periodo d'imposta relativo all'annualità 1997 è definibile, in ogni caso, con il pagamento di 300 euro.</p> <p>I contribuenti soggetti agli studi di settore che risultino congrui e coerenti possono definire gli anni pregressi con il pagamento di 300</p>
---------------------------------------	--

<i>Modalità di definizione</i>	<p>euro per ciascun periodo d'imposta, tale ultimo importo è maggiorato a 600 euro per i contribuenti che risultino essere congrui, ma non coerenti.</p> <p>I maggiori ricavi o compensi non possono, in ogni caso, essere inferiore ai 600 euro qualora si tratti di persone fisiche e 1.500 euro per le altre tipologie di contribuenti.</p>
<i>Effetti della definizione</i>	<p>La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento, i poteri istruttori e di accertamento degli Uffici ai fini sia delle imposte dirette che dell'Iva, limitatamente alle attività di impresa e di lavoro autonomo e fatti salvi quelli per gli effetti di carattere penale.</p> <p>La definizione rende definitiva , rispetto a ciascuna annualità, la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione, fatti salvi in ogni caso, gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base alla dichiarazioni.</p>
<i>Cause ostative alla definizione</i>	<p>Non si possono avvalere della definizione automatica i contribuenti che:</p> <p>hanno omesso di presentare la dichiarazione o che non hanno indicato nella medesima il reddito d'impresa, di lavoro autonomo o agrario;</p> <p>hanno dichiarato ricavi o compensi</p>

<p><i>Cause ostative alla definizione</i></p>	<p>di importo superiore a 5.164.569 euro annui;</p> <p>si sono visti notificare, al 1° gennaio 2003, processo verbale di constatazione con esito positivo, avviso di accertamento o invito al contraddittorio ai fini dell'accertamento con adesione e per tali atti non abbiano perfezionato la relativa definizione ai sensi degli artt. 15 e 16.</p> <p>hanno formale conoscenza, alla data della definizione automatica, che nei loro confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000.</p>
<p><i>Adempimenti richiesti</i></p>	<p>I versamenti devono essere effettuati, ai fini del perfezionarsi del concordato, entro il termine del 20/06/2003. Qualora si tratti di reddito prodotto in forma associata il termine di scadenza è, invece, fissato al 16/09/2003.</p> <p>E' esclusa la possibilità di compensazione.</p> <p>E' possibile la rateizzazione per gli importi dovuti di ammontare superiore a 3.000 euro qualora si tratti di persone fisiche e 6.000 euro per gli altri soggetti.</p> <p>I suddetti importi possono essere versati in due rate, di pari importo, con rispettiva scadenza 30/11/2003 e 20/06/2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21/06/2003.</p>

<i>Adempimenti richiesti</i>	La relativa dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica entro il 31/07/2003, qualora, invece si tratti di redditi prodotti in forma associata la stessa va trasmessa entro 31/10/2003.
<i>Inefficacia della definizione</i>	<p>La definizione non si perfeziona nei casi in cui:</p> <p>si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata;</p> <p>è effettuata da soggetti esclusi per la presenza delle cause ostative sopra evidenziate.</p> <p>In ogni caso, non si fa luogo a rimborso delle somme versate, che saranno, eventualmente, imputate ad acconti sulle maggiori somme derivanti da accertamenti definitivi.</p> <p>L'omesso versamento nei termini indicati non determina l'inefficacia della definizione, ma dà luogo ad iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, delle imposte risultanti dalla dichiarazione e ciò oltre interessi e sanzioni.</p>

“L’INTEGRATIVA SEMPLICE”
L’integrazione degli imponibili
per gli anni pregressi.
art 8 L. 289/2002

<i>Contribuenti ammessi all’integrazione</i>	Tutti i contribuenti nonché i sostituti d’imposta.
<i>Imposte ammissibili</i>	Imposte sui redditi; Addizionali regionali e comunali; Imposte sostitutive; Imposta sul patrimonio netto delle imprese; Imposta sul valore aggiunto; Imposta regionale sulle attività produttive; Contributo straordinario per l’Europa; Contributi previdenziali; Contributi al SSN; Ritenute alla fonte.
<i>Periodi d’imposta integrabili</i>	Singoli periodi d’imposta il cui termine per la presentazione della relativa dichiarazione sia scaduto il 31/10/2002.
<i>Modalità di integrazione</i>	L’integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti, sulla base della dichiarazione integrativa, entro il 16 maggio 2003 o 16 ottobre 2003 qualora si tratti di redditi prodotti in forma associata. Tali

<p><i>Modalità di integrazione</i></p>	<p>importi vanno calcolati mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo d'imposta per ciascun tributo.</p> <p>Nel caso di redditi conseguiti all'estero si applica un'imposta sostitutiva pari al 6%.</p> <p>E' esclusa la possibilità di compensazione.</p> <p>E' possibile la rateizzazione per gli importi dovuti di ammontare superiore a 3.000 euro qualora si tratti di persone fisiche e 6.000 euro per gli altri soggetti.</p> <p>I suddetti importi possono essere versati in due rate, di pari importo, con rispettiva scadenza 30/11/2003 e 20/06/2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17/05/2003.</p>
<p><i>Effetti dell'integrazione</i></p>	<p>Il perfezionamento della procedura produce, per ciascuna annualità oggetto di integrazione e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore Iva risultanti, maggiorati del 100%, o delle maggiori ritenute, maggiorate del 50%, i seguenti effetti:</p> <p>la preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo;</p> <p>l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle</p>

<p><i>Effetti dell'integrazione</i></p>	<p>accessorie, e qualora si tratti di reddito di fonte estera delle sanzioni previste in base al monitoraggio fiscale;</p> <p>l'esclusione ad ogni effetto della punibilità relativamente ad alcuni reati tributari ed alcuni reati connessi.</p> <p>Limitazione degli eventuali accertamenti, relativamente alle annualità oggetto di integrazione, all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte come integrate e maggiorate.</p> <p>Limitatamente ai redditi di fonte estera non opera la maggiorazione suddetta e la limitazione della responsabilità penale qualora, ricorrendone i presupposti, non si provveda alla regolarizzazione delle attività detenute all'estero.</p> <p>In nessun caso l'integrativa semplice può dar luogo a detrazioni diverse da quelle rappresentate nella dichiarazione originaria né ad esenzioni, agevolazioni, crediti d'imposta rimborsi di ritenute o acconti non richieste precedentemente.</p> <p>I sostituti d'imposta non possono rivalersi per le ritenute non effettuate.</p> <p>L'omesso versamento nei termini indicati non determina l'inefficacia della definizione, ma da luogo ad iscrizione a ruolo, a</p>
---	---

<i>Effetti dell'integrazione</i>	titolo definitivo, delle imposte risultanti dalla dichiarazione e ciò oltre interessi e sanzioni
<i>Cause ostantive all'integrazione</i>	<p>Le seguenti fattispecie impediscono il perfezionarsi dell'integrazione:</p> <p>la notifica, al 1° gennaio 2003, di processo verbale di constatazione con esito positivo, di avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva o dell'Irap oppure di invito al contraddittorio per l'accertamento con adesione qualora non sia stata perfezionata la definizione prevista dagli artt. 15 e 16;</p> <p>l'esercizio dell'azione penale, per alcuni reati tributari o eventuali reati connessi, qualora il contribuente, entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa, abbia avuto formale conoscenza della stessa</p>
<i>Adempimenti richiesti</i>	<p>La dichiarazione va presentata, in via telematica, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi degli intermediari autorizzati entro la data che sarà fissata..</p> <p>In alternativa, i contribuenti, ad eccezioni di quelli che hanno omesso di presentare la dichiarazione per tutti i periodi d'imposta interessati, possono presentare la dichiarazione integrativa, in forma riservata, ai soggetti convenzionati per il</p>

<i>Adempimenti richiesti</i>	<p>versamento delle imposte (istituti di credito e uffici postali). In questo caso, questi ultimi, consegnata al contribuente copia della dichiarazione integrativa riservata, devono effettuare i versamenti dovuti, entro il 23 maggio 2003, senza possibilità di compensazione e rateizzazione.</p> <p>Gli stessi adempimenti previsti per la dichiarazione integrativa si applicano nel caso di redditi conseguiti all'estero.</p>
<i>Cause di nullità</i>	<p>E' prevista la nullità dell'integrazione qualora non emergano maggiori importi dovuti pari almeno a 300 euro per ciascun periodo d'imposta interessato dalla definizione.</p>

“IL CONDONO TOMBALE”
La definizione automatica
per gli anni pregressi
art. 9 L. 289/2002.

<i>Contribuenti ammessi</i>	Tutti i contribuenti
<i>Imposte ammissibili</i>	Imposte sui redditi; Addizionali regionali e comunali; Imposte sostitutive; Imposta regionale sulle attività produttive; Contributo straordinario per l'Europa; Imposta sul patrimonio netto delle imprese; Imposta sul valore aggiunto, questa ultima anche singolarmente.
<i>imposte escluse</i>	Redditi soggetti a tassazione separata; Redditi prodotti all'estero, questi ultimi possono essere oggetto di dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 8.
<i>Periodi d'imposta condonabili</i>	Tutti i periodi d'imposta, cumulativamente, i cui termini di presentazione delle rispettive dichiarazioni siano scaduti al 31 ottobre 2002.
<i>Modalità di condono</i>	Il condono tombale si perfeziona con il versamento, entro il 16

<p><i>Modalità di condono</i></p>	<p>maggio 2003, delle maggiori imposte determinate, per ciascun periodo d'imposta, in base all'applicazione delle seguenti aliquote:</p> <p>8% delle imposte lorde e sostitutive risultanti dalla dichiarazione originaria;</p> <p>6% sulla parte delle imposte lorde e sostitutive, risultanti dalla dichiarazione originaria, che risulti essere superiore ai 10.000 euro;</p> <p>4% sulla parte delle imposte lorde e sostitutive, risultanti dalla dichiarazione originaria, che risulti essere superiore ai 20.000 euro.</p> <p>In ogni caso, l'imposta da versare non può risultare inferiore ai seguenti importi:</p> <p>100 euro per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli d'impresa e di attività professionale.</p> <p>Nel caso di soggetti titolari di reddito derivante dall'esercizio d'impresa, anche in forma associata, o arte e professioni l'imposta da versare non può risultare inferiore a:</p> <p>400 euro, se l'ammontare dei compensi o ricavi è inferiore a 50.000 euro;</p> <p>500 euro, se l'ammontare dei compensi o ricavi è inferiore a</p>
-----------------------------------	--

<p><i>Modalità di condono</i></p>	<p>180.000 euro;</p> <p>600 euro, se l'ammontare dei compensi o ricavi è superiore a 180.000 euro</p> <p>I contribuenti, soggetti agli studi di settore, che risultano congrui e coerenti possono aderire al condono con il pagamento della somma di 500 euro, per ciascuna annualità.</p> <p>Tale importo è elevato a 700 euro, sempre per ciascuna annualità, per i contribuenti risultati congrui, ma non coerenti, sulla base dell'applicazione dei suddetti studi.</p> <p>Per quanto concerne l'Iva, per la quale si può richiedere il condono, anche separatamente dalle imposte dirette, lo stesso si perfeziona con il versamento della maggiore imposta dovuta sulla base dell'applicazione delle seguenti aliquote:</p> <p>2% dell'imposta esigibile;</p> <p>2% dell'imposta detratta;</p> <p>1,5% dell'imposta esigibile sulla parte eccedente i 200.000 euro;</p> <p>1,5% dell'imposta detratta sulla parte eccedente i 200.000 euro;</p> <p>1% dell'imposta esigibile sulla parte eccedente i 300.000 euro;</p> <p>1% dell'imposta detratta sulla parte eccedente i 300.000 euro.</p>
-----------------------------------	--

<i>Modalità di condono</i>	<p>In ogni caso, l'importo da versare, relativo all'Iva, non può essere inferiore alle seguenti somme:</p> <p>500 euro se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 50.000 euro;</p> <p>600 euro se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 180.000 euro;</p> <p>700 euro se l'ammontare del volume d'affari è superiore a 180.000 euro.</p> <p>Nel caso di omessa dichiarazione il condono si perfeziona con il versamento, per ciascuna dichiarazione omessa e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a:</p> <p>1500 euro per le persone fisiche; 3000 euro per gli altri soggetti.</p> <p>E' esclusa la possibilità di compensazione.</p> <p>E' possibile la rateizzazione per gli importi dovuti di ammontare superiore a 3.000 euro qualora si tratti di persone fisiche e 6.000 euro per gli altri soggetti.</p> <p>I suddetti importi possono essere versati in due rate, di pari importo, con rispettiva scadenza 30/11/2003 e 20/06/2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17/05/2003.</p> <p>E' dovuto un importo pari</p>
----------------------------	--

<i>Modalità di condono</i>	<p>almeno ai versamenti minimi per definire eventuali periodi d'imposta chiusi in perdita.</p> <p>E' dovuto, altresì, un importo pari al 10% delle predette perdite, qualora, queste ultime, si vogliano riportare a nuovo.</p>
<i>Effetti del condono</i>	<p>Il perfezionarsi del condono tombale produce i seguenti effetti:</p> <p>a) rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione, relativamente alla spettanza di deduzioni ed agevolazioni dichiarate.</p> <p>Pertanto, resta fermo il diritto ad eventuali rimborsi o crediti d'imposta.</p> <p>Resta, tuttavia, fermo, in capo agli organi accertatori, il potere di liquidazione delle imposte e di controllo formale sulla base delle dichiarazioni.</p> <p>In ogni caso, la definizione non costituisce titolo per rimborsi o crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, allo stesso modo non è possibile ottenere esenzioni o agevolazioni non richieste con l'originaria dichiarazione.</p> <p>b) la preclusione di ogni accertamento tributario;</p> <p>c) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie;</p>

<p><i>Effetti del condono</i></p>	<p>d)l'esclusione ad ogni effetto della punibilità relativamente ad alcuni reati tributari ed alcuni reati connessi.</p> <p>Gli effetti previsti dalle lettere b), c) e d) operano a condizione che, ricorrendone i presupposti, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività, anche detenute all'estero, prevista dall'art. 14, comma 5.</p> <p>Restano, altresì, ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale, salvo che, ricorrendone i presupposti, si provveda alla regolarizzazione contabili delle attività detenute all'estero in base all'art. 14, comma 5.</p> <p>E' prevista la decadenza dal beneficio qualora la regolarizzazione sia solo parziale.</p>
<p><i>Cause ostative</i></p>	<p>La definizione non è possibile nei seguenti casi:</p> <p>Notifica, al 1° gennaio 2003, di processo verbale di constatazione con esito positivo, di avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva o dell'Irap oppure di invito al contraddittorio per l'accertamento con adesione qualora non sia stata perfezionata la definizione prevista dagli artt. 15 e 16;</p> <p>sia stata esercitata l'azione penale</p>

<p><i>Cause ostative</i></p>	<p>per reati tributari o eventuali reati connessi della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa.</p> <p>Nei casi suddetti la preclusione opera solo limitatamente ai periodi d'imposta cui si riferiscono gli atti e gli accertamenti suddetti.</p> <p>E', altresì, causa ostativa alla possibilità di adesione al condono il fatto che:</p> <p>a) il contribuente interessato abbia omesso di presentare le dichiarazioni relativamente a tutti i tributi e per tutti i periodi d'imposta interessati (evasori totali).</p>
<p><i>Adempimenti richiesti</i></p>	<p>La dichiarazione va presentata, in via telematica, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi degli intermediari autorizzati entro la data che sarà fissata.</p> <p>In alternativa, i contribuenti possono presentare la dichiarazione, in forma riservata, ai soggetti convenzionati per il versamento delle imposte (istituti di credito e uffici postali) In questo caso, questi ultimi, consegnato al contribuente copia della dichiarazione, effettuano i versamenti dovuti, entro il 23 maggio 2003, senza possibilità di compensazione e rateizzazione.</p>

<i>Inefficacia del condono</i>	<p>La definizione non si perfeziona nei casi in cui:</p> <p>si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata;</p> <p>è effettuata da soggetti esclusi per la presenza di cause ostative.</p> <p>In ogni caso, non si fa luogo a rimborso delle somme versate, che saranno, eventualmente, imputate ad acconti sulle maggiori somme derivanti da accertamenti definitivi.</p>
<i>Inefficacia del condono</i>	<p>L'omesso versamento nei termini indicati non determina l'inefficacia della definizione, ma dà luogo ad iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, delle imposte risultanti dalla dichiarazione e ciò oltre interessi e sanzioni.</p>
<i>Motivi di nullità del condono</i>	<p>La dichiarazione ed il relativo versamento deve riguardare, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta i cui termini per la presentazione delle dichiarazioni siano scaduti al 31 ottobre 2002 e, di conseguenza, tutte le imposte sui redditi e quelle assimilate nonché, anche separatamente, l'Iva.</p>

**LA DEFINIZIONE DEI RITARDATI
ED OMESSI VERSAMENTI**

art. 9 bis L.289/2002

<i>Contribuenti ammessi</i>	Tutti i contribuenti nonché i sostituti d'imposta.
<i>Imposte ammissibili</i>	Tutte le imposte e le ritenute risultanti dalle dichiarazioni.
<i>Periodi d'imposta definibili</i>	Tutti i periodi d'imposta per i quali il termine di versamento sia scaduto alla data del 31 ottobre 2002.
<i>Modalità di definizione</i>	<p>La definizione si perfeziona con il versamento, entro il 16 maggio 2003, delle imposte e delle ritenute, non corrisposte, per le quali il termine di versamento sia scaduto anteriormente alla data del 31 ottobre 2002.</p> <p>Agli importi dovuti non si applicano le sanzioni previste, mentre si applicano gli interessi nella misura del 3% annuo.</p> <p>E' esclusa la possibilità di compensazione.</p> <p>E' possibile, invece, la rateizzazione per gli importi dovuti di ammontare superiore a 3.000 euro qualora si tratti di persone fisiche e 6.000 euro per gli altri soggetti.</p> <p>I suddetti importi possono essere versati in tre rate, di pari importo, con rispettiva scadenza</p>

<i>Modalità di definizione</i>	<p>30/11/2003, 20/06/2004 e 30/11/2004, maggiorati degli ulteriori interessi legali a decorrere dal 17/05/2003.</p> <p>Nel caso in cui le imposte e le ritenute siano state iscritte in ruoli già emessi le sanzioni, ivi contemplate, non sono dovute e ciò limitatamente alle rate che alla data del 16 aprile 2003 non siano ancora scadute ed a condizione che siano state rispettate le relative scadenze dei ruoli.</p>
<i>Adempimenti richiesti</i>	<p>I contribuenti interessati devono presentare, entro la data che sarà fissata, in via telematica, una dichiarazione integrativa indicando le imposte e le ritenute dovute per ciascun periodo d'imposta ed i dati del versamento effettuato nonché, eventualmente, qualora vi sia stata iscrizione a ruolo i dati della cartella di pagamento.</p>

**LA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE IMPOSTE DI
REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE, SULLE
DONAZIONI E SUCCESSIONI E SULL'INCREMENTO
DI VALORE DEGLI IMMOBILI.**

art. 11 L. 289/2002

<i>Contribuenti ammessi</i>	Contribuenti che siano parti nei seguenti atti: atti pubblici; scritture private autenticate; scritture private registrate Contribuenti che abbiano, altresì, presentato denunce o dichiarazioni in base alle quali siano dovute le imposte oggetto della presente definizione.
<i>Imposte definibili</i>	Imposta di registro; Imposta ipotecaria e catastale; Imposta sulle successioni e donazioni; Imposta sull'incremento di valore aggiunto degli immobili.
<i>Periodi d'imposta definibili</i>	Gli atti, le denunce e le dichiarazioni, rilevanti ai fini delle imposte indirette, antecedenti la data del 30 novembre 2002
<i>Modalità di definizione</i>	I valori dichiarati per i beni nonché gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione si definiscono con il pagamento di un importo pari al 25% del valore dichiarato.

<i>Modalità di definizione</i>	<p>Alla liquidazione provvede l'Agenzia delle Entrate competente.</p> <p>Le violazioni consistenti nell'utilizzazione di agevolazioni, sulle imposte indirette, non spettanti sono definite con il pagamento, senza sanzioni ed interessi, delle maggiori imposte dovute.</p> <p>E' possibile, altresì, essere rimessi in termini, provvedendo al pagamento dei tributi ed all'adempimento delle formalità omesse, nei seguenti casi:</p> <p>registrazione di atti;</p> <p>presentazione di denunce e dichiarazioni;</p> <p>esecuzione dei versamenti annuali omessi relativi all'imposta di registro sui contratti di locazione pluriennali.</p>
<i>Cause ostative</i>	<p>Restano esclusi dalla definizione i soggetti che si sono visti notificare, alla data del 1° gennaio 2003, avviso di rettifica o liquidazione della maggiore imposte</p>
<i>Adempimenti richiesti</i>	<p>I contribuenti interessati devono presentare, entro il 16 maggio 2003, apposita istanza.</p> <p>Tale istanza, da presentarsi entro la suddetta data, nel caso di agevolazioni non spettanti, deve essere corredata da apposita</p>

<i>Adempimenti richiesti</i>	dichiarazione di rinuncia all'agevolazione precedentemente richiesta.
<i>Motivi di inefficacia</i>	Il mancato pagamento, entro 60 giorni dalla notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate competente, dell'imposta liquidata comporta l'inefficacia della definizione.

**LA DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO
PREGRESSI**

art 12 L. 289/2002

<i>Contribuenti ammessi alla definizione</i>	Tutti i debitori risultanti da ruoli.
<i>Imposte definibili</i>	Carichi inclusi in ruoli emessi da Uffici Statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale alla riscossione.
<i>Imposte escluse</i>	Non possono essere oggetto di definizione i dazi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea.
<i>Periodi definibili</i>	Ruoli emessi ed affidati entro il 31 dicembre 2000.
<i>Modalità di definizione</i>	<p>Il debito si estingue con il pagamento, senza interessi di mora, delle seguenti somme:</p> <p>25% dell'importo iscritto a ruolo; rimborso delle spese sopportate dal concessionario per eventuali procedure esecutive.</p> <p>Nel caso di adesione, va versato, entro il 16 maggio 2003, l'80% delle suddette somme. Il residuo importo va versato, invece, entro il 16 aprile 2004.</p>
<i>Adempimenti richiesti</i>	Sottoscrizione, entro il 16 maggio 2003, di apposita istanza, con la quale si dichiara di aderire alla definizione e versamento delle somme sopra evidenziate.

LA DEFINIZIONE DEI TRIBUTI LOCALI

art. 13 L. 289/2002

<i>Contribuenti ammessi</i>	Tutti i contribuenti.
<i>Imposte definibili</i>	Tributi propri di regioni, province e comuni.
<i>Periodi definibili</i>	Tutti i periodi per i quali non siano decorsi i termini prescrizionali.
<i>Modalità di definizione</i>	<p>Le modalità di definizione dovranno essere definite dai singoli enti locali.</p> <p>In ogni caso, gli enti locali devono lasciare ai contribuenti un termine non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione della relativa delibera, per porre in essere gli adempimenti che saranno richiesti.</p>

**LA REGOLARIZZAZIONE
DELLE SCRITTURE CONTABILI**

art. 14 L. 289/2002

<i>Contribuenti ammessi</i>	Tutti i contribuenti, titolari di reddito d'impresa, che abbiano usufruito dell'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (art. 8 legge finanziaria) o della definizione automatica per gli anni pregressi (art. 9 legge finanziaria).
<i>Imposte definibili</i>	Imposte sui redditi; Imposta regionale sulle attività produttive; Attività detenute all'estero.
<i>Periodi ammessi alla definizione</i>	Regolarizzazione delle scritture contabili, con apporto di variazioni in aumento o in diminuzione, relative al rendiconto o al bilancio chiuso al 31 dicembre 2002 oppure al periodo d'imposta in corso a tale data.
<i>Modalità di definizione</i>	I contribuenti che aderiscono alla regolarizzazione devono versare, entro il 16 maggio 2003, un'imposta sostitutiva del 6% sui valori iscritti. L'imposta sostitutiva non è dovuta dai contribuenti che presentano la dichiarazione integrativa per i redditi di fonte estera.

<p><i>Modalità di definizione</i></p>	<p>E' esclusa la possibilità di compensazione.</p> <p>E' possibile la rateizzazione per gli importi dovuti di ammontare superiore a 3.000 euro qualora si tratti di persone fisiche e 6.000 euro per gli altri soggetti.</p> <p>I suddetti importi possono essere versati in due rate, di pari importo, con rispettiva scadenza 30/11/2003 e 20/06/2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17/05/2003.</p>
<p><i>Adempimenti richiesti</i></p>	<p>I contribuenti ammessi che si avvalgono dell'integrazione degli imponibili, di cui all'art. 8, devono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi e le variazioni di elementi attivi e passivi da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili e le minori perdite indicati nella dichiarazione integrativa.</p> <p>Il prospetto deve essere conservato finì allo spirare dei termini prescrizionali e deve essere esibito o trasmesso su richiesta degli uffici competenti.</p>

“LA DEFINIZIONE DELLE LITI POTENZIALI”

La definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazioni delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione.

art 15 L. 289/2002.

<i>Contribuenti ammessi</i>	Tutti i contribuenti cui siano stati notificati accertamenti, atti contestazione, avvisi di irrogazioni di sanzioni, inviti al contraddittorio e processi verbali di constatazione.
<i>Imposte definibili</i>	Imposte sul reddito; Addizionali regionali e comunali; Imposte sostitutive; Imposta regionale sulle attività produttive; Imposta sul patrimonio netto delle imprese; Imposta sul valore aggiunto; Imposte indirette; Contributi previdenziali e al SSN, limitatamente agli avvisi di accertamento e agli inviti al contraddittorio; Ritenute.
<i>Imposte escluse dalla definizione.</i>	Restano escluse: le violazioni in materia di lavoro sommerso; i dazi costituenti risorse proprie dell'U.E.

<i>Periodi d'imposta definibili</i>	Sono definibili i seguenti atti: avvisi di accertamento; inviti al contraddittorio; processi verbali di constatazione; contestazioni ed avvisi di irrogazione di sanzioni
<i>Cause ostative</i>	Per accedere alla definizione non devono essersi verificate, al 1° gennaio 2003, per i vari tipi di atto le seguenti condizioni: siano spirati i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione o gli avvisi di irrogazione delle sanzioni; sia intervenuta la definizione per gli inviti al contraddittorio; sia stato notificato avviso di accertamento oppure di invito al contraddittorio per i processi verbali di constatazione. Costituisce, altresì, causa ostativa di carattere generale l'essere formalmente a conoscenza, entro la data di perfezionamento della definizione, che nei propri confronti è stata esercitata l'azione penale per reati tributari
<i>Modalità di definizione</i>	La definizione si perfeziona con il versamento, entro il 16 maggio 2003, dei importi di seguito specificati a secondo della fattispecie di atto definibile. Gli avvisi di accertamento e gli

<p><i>Modalità di definizione</i></p>	<p>inviti al contraddittorio si definiscono con il versamento degli importi calcolati sulla base delle seguenti aliquote:</p> <p>30% delle maggiori imposte, ritenute e contributi accertate ovvero indicate, qualora, complessivamente non siano superiori a 15.000 euro;</p> <p>32% delle maggiori imposte, ritenute e contributi accertate ovvero indicate, qualora, complessivamente, siano superiori a 15.000 euro ma inferiori a 50.000 euro;</p> <p>35% delle maggiori imposte, ritenute e contributi accertate o indicate, qualora, complessivamente, siano superiori a 50.000 euro;</p> <p>Gli atti di contestazione o gli avvisi di irrogazione di sanzioni sono definibili con il pagamento del 10% dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.</p> <p>La definizione dei processi verbali di constatazione, invece, si perfeziona con il pagamento di un importo scaturente dall'applicazione delle seguenti metodologie di calcolo:</p> <p>18 % della somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale, qualora si verta in materia di imposte sui redditi,</p>
---------------------------------------	--

<p><i>Modalità di definizione</i></p>	<p>relative addizionali e imposte sostitutive;</p> <p>riduzione del 50% della maggiore imposta risultante dal verbale, nel caso si verta in materia di Iva, Irap e altre imposte indirette;</p> <p>riduzione del 90% delle sanzioni minime applicabili, qualora si verta in materie per cui non è applicabile l'irrogazione immediata della sanzione;</p> <p>riduzione del 65% dell'ammontare della maggiori ritenute omesse risultanti dal verbale, per le violazioni di omessa effettuazione di ritenute ed, consequenziale, omesso versamento delle stesse.</p> <p>E' esclusa la possibilità di compensazione.</p> <p>E' possibile la rateizzazione per gli importi dovuti di ammontare superiore a 3.000 euro qualora si tratti di persone fisiche e 6.000 euro per gli altri soggetti.</p> <p>I suddetti importi possono essere versati in due rate, di pari importo, con rispettiva scadenza 30/11/2003 e 20/06/2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17/05/2003.</p>
<p><i>Effetti della definizione</i></p>	<p>La definizione produce i seguenti effetti:</p> <p>esclusione, ad ogni effetto della punibilità, di alcuni reati tributari nonché alcuni reati connessi;</p>

<i>Effetti della definizione</i>	applicazione delle sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed Iva.
<i>Adempimenti</i>	I contribuenti, che aderiscono alla definizione, devono entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata far pervenire all'Ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalità utilizzate per il calcolo.
<i>Inefficacia della definizione</i>	<p>La definizione non si perfeziona nei casi in cui:</p> <p>si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata;</p> <p>è effettuata da soggetti esclusi per la presenza di cause ostative.</p> <p>In ogni caso, non si fa luogo a rimborso delle somme versate, che saranno, eventualmente, imputate ad acconti sulle maggiori somme derivanti da accertamenti definitivi.</p> <p>L'omesso versamento nei termini indicati non determina l'inefficacia della definizione, ma da luogo ad iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, delle imposte risultanti dalla dichiarazione e ciò oltre interessi e sanzioni.</p>

LA CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI.

art. 16 L. 289/2002

<i>Contribuenti ammessi alla definizione</i>	Tutti i contribuenti.
<i>Imposte ammissibili alla definizione</i>	Tributi di competenza dell'Amministrazione dello Stato e ciò a prescindere che si tratti di tributi di natura erariale.
<i>Periodi di imposta definibili</i>	Liti fiscali pendenti alla data del 1° gennaio 2003 innanzi le Commissioni Tributarie oppure innanzi il Giudice Ordinario, in ogni stato e grado del giudizio. La lite si considera pendente quando sia stato notificato l'atto introduttivo del giudizio.
<i>Modalità di definizione</i>	La definizione si perfeziona con il versamento, per ogni lite pendente, entro la data del 16 maggio 2003, dei seguenti importi: 150 euro se il valore della lite è inferiore ai 2.000 euro; 10% del valore della lite qualora il valore della stessa sia superiore ai 2.000 euro e l'Amministrazione dello Stato sia al momento della definizione soccombente; 50% del valore della lite, qualora il valore della stessa sia superiore ai 2.000 euro ed il contribuente risulti al momento della definizione soccombente;

<i>Modalità di definizione</i>	<p>30% del valore della lite, qualora il valore della stessa sia superiore ai 2.000 euro ed al momento della definizione non sia stata resa alcuna pronuncia sul merito o l'ammissibilità della lite.</p> <p>Dalle somme dovute si scomputano gli importi versati in ottemperanza delle disposizioni che regolano la riscossione in presenza di lite.</p> <p>Non è ammessa la compensazione.</p> <p>E' ammessa, invece, la rateizzazione in un massimo di sei rate di pari importo con scadenza trimestrale. Qualora le somme dovute siano superiori a 50.000 euro è possibile il pagamento in dodici rate trimestrali di pari importo. In tali ipotesi, si applicano gli interessi, nella misura legale, a far data dal 17 maggio 2003.</p>
<i>Adempimenti richiesti</i>	<p>Il contribuente deve presentare, entro la data del 21 maggio 2003, una istanza di definizione, per ciascuna lite pendente, in carta libera.</p>
<i>Effetti della definizione</i>	<p>Qualora la definizione si perfezioni il relativo giudizio si estingue.</p>

**REGOLARIZZAZIONE DI INADEMPIENZE DI
CARATTERE FISCALE**

Definizione del canone Rai

Art 17 L. 289/2002

<i>Contribuenti ammessi</i>	<i>Tutti i contribuenti.</i>
<i>Inadempienze regolarizzabili</i>	<i>Canone Rai.</i>
<i>Modalità della regolarizzazione</i>	<i>Versamento, entro il 16 aprile 2003, di un importo pari a 10 euro per ogni annualità del canone non corrisposta. E' esclusa la possibilità di compensazione.</i>

L'ASSEGNAZIONE DI BENI AI SOCI.

art. 2 D.L. 282/92

<i>Contribuenti ammessi</i>	Società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni ed in accomandita per azioni.
<i>Imposte definibili</i>	Imposte sui redditi; Imposta regionale sulle attività produttive; Imposta sul valore aggiunto.
<i>Fattispecie definibili</i>	Assegnazioni, trasformazioni e cessioni di beni ai soci.
<i>Periodi d'imposta definibili</i>	Operazioni posti in essere dal 30 novembre 2002 al 30 aprile 2003.
<i>Modalità di definizione</i>	Versamento del 10% della differenza tra il valore normale ed il costo fiscalmente riconosciuto nonché il 30% dell'Iva sui beni sui quali la stessa è dovuta. La somma dovuta va versata in tre rate con rispettiva scadenza 16 maggio 2003 (40% del dovuto), 16 luglio 2003(30% del dovuto) e 16 novembre 2003 (restante 30% del dovuto)

**LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO
DELLE PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI
MERCATI REGOLAMENTARI.**

art. 2 D.L. 282/2002

<i>Contribuenti ammessi</i>	Soggetti titolari di titoli, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentari.
<i>Imposte definibili</i>	Imposte sul reddito.
<i>Periodi definibili</i>	Titoli, quote o diritti posseduti al 1° gennaio 2003.
<i>Modalità di definizione</i>	La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 16 maggio 2003, di un imposta sostitutiva del 4% per le partecipazioni qualificate e del 2% per le partecipazioni non qualificate. E' possibile rateizzare in tre rate annuali di pari importo, a cui va applicata la maggiorazione degli interessi al 3% con decorrenza dal 17 maggio 2003
<i>Adempimenti richiesti</i>	E' richiesta la redazione e il giuramento, entro la data del 16 maggio 2003, di una perizia di stima

**LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO
DI TERRENI EDIFICABILI
CON DESTINAZIONE AGRICOLA.**

art. 2 D.L. 282/2002

<i>Soggetti ammessi</i>	Possessori di terreni edificabili con destinazione agricola.
<i>Imposte definibili</i>	Imposte sul reddito.
<i>Periodi definibili</i>	Terreni posseduti alla data del 1° gennaio.
<i>Modalità di definizione</i>	Versamento, entro il 16 maggio 2003, di un imposta sostitutiva pari al 4% del valore determinato. E' possibile rateizzare in tre rate annuali di pari importo, a cui va applicata la maggiorazione degli interessi al 3% con decorrenza dal 17 maggio 2003
<i>Adempimenti richiesti</i>	E' richiesta la redazione e il giuramento, entro la data del 16 maggio 2003, di una perizia di stima

LA CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE

art. 5 D.L. 282/2002

<i>Contribuenti ammessi</i>	Tutti i contribuenti cui è stato attribuito il numero di partita Iva e non hanno effettuato operazioni nel corso dell'anno 2002.
<i>Fattispecie definibile</i>	Sono definibili le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni Iva nonché delle dichiarazioni dei redditi, limitatamente ai redditi d'impresa o da lavoro autonomo, con importi dovuti pari a zero
<i>Periodi definibili</i>	Periodo d'imposta anteriori all'anno 2002.
<i>Modalità di definizione</i>	Versamento della somma di 100 euro, non rateizzabile, entro la data del 16 maggio 2003. E' esclusa la compensazione.
<i>Adempimenti richiesti</i>	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate finalizzata alla cancellazione della partita Iva.

**LA DEFINIZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA
ERARIALE**

art. 5 quinquies D.L. 282/2002

<i>Soggetti ammessi</i>	Tutti i soggetti.
<i>Imposte definibili</i>	Tasse automobilistiche erariali.
<i>Periodi definibili</i>	Versamenti omessi fino al 31 dicembre 2001.
<i>Modalità di definizione</i>	Versamento, entro il 16 maggio 2003, delle tasse automobilistiche erariali omesse, senza sanzioni ed interessi.

“LO SCUDO FISCALE BIS”

**L'emersione delle attività
detenute all'estero**

art. 6 D.L. 282/2002

<i>Soggetti ammessi</i>	Persone fisiche; Società semplici ed associazioni assimilate; Enti non commerciali.
<i>Fattispecie definibili</i>	Regolarizzazione delle attività o dei capitali detenuti all'estero o rimpatrio degli stessi.
<i>Periodi definibili</i>	Attività detenute all'estero alla data del 31/12/2001.
<i>Modalità di definizione</i>	La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 16 maggio 2003, del 2,5% del valore delle attività detenute all'estero. Qualora la regolarizzazione avvenga in periodo successivo ma, in ogni caso, entro il 30/6/2003, si applica un'aliquota pari al 4% del valore delle attività o dei capitali.
<i>Effetti della definizione</i>	Le attività finanziarie oggetto di rimpatrio o regolarizzazione, indicate nella dichiarazione riservata, non soggiacciono alle sanzioni previste dalla normativa sul monitoraggio fiscale.
<i>Adempimenti richiesti</i>	Il soggetto interessato alla definizione deve presentare una dichiarazione riservata entro il

16/5/2003 o entro il 30/6/2003.

**LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ
REGOLARIZZATE E SUCCESSIVAMENTE
RIMPATRIATE.**

art 6 bis D.L. 282/2002.

<i>Soggetti ammessi</i>	Persone fisiche; Società semplici ed associazioni assimilate; Enti non commerciali.
<i>Fattispecie ammesse</i>	Denaro ed altre attività finanziarie già oggetto di regolarizzazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2002
<i>Modalità di definizione</i>	Versamento dello 0,50% sulle operazioni di rimpatrio effettuate successivamente al 16 maggio 2003, ma entro il 30 giugno 2003
<i>Adempimenti richiesti</i>	I soggetti interessati presentano, richiesta scritta, agli intermediari autorizzati, di trasferimento in Italia del denaro e delle altre attività finanziarie. L'operazione di rimpatrio deve essere posta in essere entro il 30 giugno 2003.

LEGGE FINANZIARIA 2003

Testo delle disposizioni fiscali coordinato con le modificazioni introdotte dal disegno di legge di conversione del decreto legge 282/02

Artt. 1-6

omissis

Art. 7

Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto, in alternativa:

- a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
- b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28

dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;

c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalità di cui alle lettere a) e b).

2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento di cui all'articolo 78 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno omissis di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5

del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16;

d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna

annualità oggetto di definizione aumentati a 600 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, escluso il 1997. La somma di cui al periodo precedente non è dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.

6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualità.

7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

10. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003, secondo le disposizioni del presente articolo, esclusa la somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo; gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal 17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo di

imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle società o associazioni nonché dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, [] nonché qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

12. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del

controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1 [] nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo, e le modalità di versamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

15-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, sono premesse le parole: 'Ferma la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze,' e le parole: 'entro il 30 novembre 2002' sono soppresse.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate.

L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

Art. 8

Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi

1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione può avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive, del contributo straordinario per l'Europa, di cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al presente comma.

[]

3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 aprile 2003, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonché dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo 9-bis. Nella dichiarazione

integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta. La predetta dichiarazione integrativa è presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni []. Qualora gli importi da versare [] eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa, è versata secondo le modalità previste dal presente articolo. è in ogni caso preclusa la deducibilità delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

4. In alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al medesimo comma, possono presentare la

dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 24 aprile 2003, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. E' esclusa la rateazione di cui al comma 3. Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza.

5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento:

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonché, ove siano stati integrati i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,

491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.

[]

6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute, aumentate ai sensi del comma 6.

7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alla lettera c) del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste.

8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.

9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 4 può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui ai commi 6 e 7 con invito a controllare la congruità delle somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonché delle ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore

aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16; in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;

b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 6, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.

11. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalità del presente articolo, comunicano, entro il 16 maggio 2003, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 16 settembre 2003, la dichiarazione integrativa di cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi secondo le modalità di cui al medesimo comma 3. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata.

12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.

13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

Art. 9

Definizione automatica per gli anni pregressi

1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 8, concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera a), nonché, anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi di cui al comma 5 dell'articolo 8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 8, secondo le modalità ivi indicate.

2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta:

a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, del contributo straordinario per l'Europa di cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un importo pari all'8 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare superiore a 10.000 euro, la percentuale

applicabile all'eccedenza è pari al 6 per cento, mentre se è risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima eccedenza è pari al 4 per cento;

b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del 2 per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo; se l'imposta esigibile ovvero l'imposta detratta superano gli importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i predetti importi di imposta superano 300.000 euro le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento.

3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari:

a) a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;

b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:

1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro;

2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 euro;

3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 euro.

3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono

riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato articolo 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 700 euro per ciascuna annualità.

4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonché il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato, con le modalità indicate nel comma 3, lettera b), in ragione della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo può risultare di ammontare inferiore a 200 euro.

5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere versato quello di ammontare maggiore.

6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:

- a) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 50.000 euro;
- b) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 180.000 euro;
- c) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari è superiore a 180.000 euro.

7. Ai fini della definizione automatica è esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie, fatta eccezione di quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il riporto a nuovo delle predette perdite è consentito con il versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio è versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.

8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1, è dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualità, un importo pari a 1.500 euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico.

9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.

10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie;

c) l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività, anche detenute all'estero, secondo le modalità ivi previste[]. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica.

11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime.

12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo [] eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali

scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 10, con invito a controllare la congruità delle somme versate ai fini della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;

b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, della quale il contribuente ha avuto formale

conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica;

c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.

15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate

semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

Art. 9-bis

Definizione dei ritardati od omessi versamenti

1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il 30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per

fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo.

Art. 10

Proroga di termini

1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni.

Art. 11

Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili. Proroga di termini

1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2003, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni.

1-bis. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte.

2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.

3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione è priva di effetti.

4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 aprile 2003.

Art. 12

Definizione dei carichi di ruolo pregressi

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

- a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
- b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi

informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

Art.13

Definizione dei tributi locali

Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la

sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Art. 14

Regolarizzazione delle scritture contabili

1. Le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 8, possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il predetto prospetto è conservato per il periodo previsto dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio competente.

2. Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni. Le quantità e i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 8, salvo che non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresì procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle attività o delle passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito

d'impresa ne' la deducibilita' di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.

4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 8, possono procedere, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalità anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 8. Dette attività si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002.

5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9 possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonché, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni, di attività in precedenza omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti è dovuta entro il 16 aprile 2003 un'imposta sostitutiva del 6 per cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è dovuta anche con riferimento alle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le modalità dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8. L'imposta sostitutiva del 6 per cento non è dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche della facoltà prevista dal comma 5 dell'articolo 8. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, a condizione che i soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9 relativamente alle imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al

consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate e assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione, è attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.

Art. 15

Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione

1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalità previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis). La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.

2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione:

a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;

b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;

c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.

3. La definizione di cui al comma 2 è altresì ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita risultante dall'atto è riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.

3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.

4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, di un importo calcolato:

a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;

b) per l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso;

b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime applicabili;

b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso.

4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente articolo, le violazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite.

6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali

acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. È altresì esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n.218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1.

Art. 16

Chiusura delle liti fiscali pendenti

1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;

b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:

1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica

pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

3. Ai fini del presente articolo si intende:

a) per lite pendente, quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia

non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;

b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo ed è presentata, entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.

5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono

essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2003, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

[]

8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 31 ottobre 2003, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 luglio 2004. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 luglio 2004. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.

9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale all'esito della definizione della lite trova applicazione l'articolo 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso può delegare un membro della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere, mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze è di trenta giorni.

10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.

Art. 17

Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale

1. Le violazioni relative al canone previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché alla tassa di concessione governativa prevista, da ultimo, dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere definite, entro il 16 aprile 2003, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso, con il versamento di una somma pari a 10 euro per ogni annualità dovuta. Il versamento è effettuato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Non si fa comunque luogo a restituzione di quanto già versato.

2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse fino al 30 novembre 2002 mediante affissioni di manifesti politici possono essere sanate in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 750 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro dei comuni interessati. La sanatoria di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 marzo 2003. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Art.18-19

omissis

Art. 20

Norme in materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per l'estero

[]

6. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Art. 21

omissis

Art. 22

Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive

1. Per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonché per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformità degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneità al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei

Monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 dicembre 2003 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito.

2. L'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"Articolo 38. - (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda sono altresì consegnate,

insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, comma 6, del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli

importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo. Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità“, inseriti nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'interno e del Ministero del turismo e dello spettacolo del 10 aprile 1991, e successive modificazioni, che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968.

6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

7. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi,

anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità, è revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo titolo è ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.

8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".

3. L'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta

metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. E' inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità' procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità' competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria".

4. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

"Articolo 14-bis. - (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). -

1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° marzo. Entro il 21 marzo 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1° gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte

dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla è dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del relativo titolo.

2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.

3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2001, è per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:

a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.

4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è istituita una o più reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per la

gestione della rete o delle reti l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può avvalersi di uno o pi concessionari individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi".

5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

6. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, tenuto conto del parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati il numero massimo di apparecchi con riferimento alle loro diverse tipologie di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) dimensione e natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale;

b) ubicazione dell'esercizio o del locale.

7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è assegnata

all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per essere destinata alla copertura delle spese connesse all'espletamento dei compiti ad essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti emanati sulla base degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e 3, commi 229, 230 e 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è consentito previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. L'assenso è subordinato, anche in caso di trasferimento in altro comune della stessa provincia, al riscontro, in particolare, della disponibilità da parte del richiedente di locali, idonei all'uso, in funzione anche dell'avvenuto rilascio di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, da parte delle diverse amministrazioni competenti, posti a distanza adeguata da quelli per i quali, al momento della richiesta, sono già in atto altre concessioni, tenuto conto della possibile capacità di raccolta delle scommesse in rapporto alla densità e alla composizione demografica della zona.

9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 è consentita, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il cui rilascio è comunque subordinato alla valutazione del non decremento della complessiva capacità di raccolta, definita in funzione di quella già riferibile a ciascuno dei concessionari interessati, l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte di non più di due concessionari esercenti la raccolta di scommesse diverse, purché rappresentati da un unico soggetto fornito di autorizzazione di pubblica sicurezza.

10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 8 è consentito gestire nei locali destinati alla raccolta delle scommesse, nel rispetto delle discipline derivanti da ogni fonte di pianificazione regionale e locale vigente e previa acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato, rilasciato da ogni amministrazione competente, anche statale, attività diverse dalla raccolta ma ad essa

comunque strettamente connesse, in ogni caso finalizzate al migliore agio della pratica della scommessa, non escluse quelle di cessione di alimenti, di bevande e di oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto di scommessa, nonché di audio-video diffusione di programmi inerenti le medesime pratiche individuate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni di cui al comma 8, nonché di quelle disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, possono partecipare anche le società di capitali.

12. Il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'articolo 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere con più di due eventi.

13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso gli sportelli all'interno degli ippodromi è consentita, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare, anche per le corse che si svolgono su altri campi.

14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Lo scommettitore decade, altresì, dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.

15. Le misure massime delle percentuali di allibramento per le scommesse previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni, su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, per quelle su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, sono elevate, rispettivamente, a 116, 136 e 152, ferma nel resto la disciplina vigente.

16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, possono essere modificati con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del corrispettivo spettante al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la misura della quota di prelievo residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la riduzione, in misura non superiore ad un punto percentuale, dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sulla quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa, per le scommesse di cui al numero 2) della predetta lettera b).

17. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Testo del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 2002), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, recante: “Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità”

Art. 1

(Completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per aiuti di Stato)

omissis

Art. 1-bis.

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sull'attività di spedizioniere)

omissis

Art. 2.

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.

2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con

destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2003; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003.

Art. 3.

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve e disposizioni in materia di bilanci delle società sportive professionistiche)

omissis

Art. 4.

(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione)

omissis

Art. 5.

(Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive)

1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non hanno effettuato nell'anno 2002 alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono sanare tutte le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non imponibile, nonché le violazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, versando la somma di 100,00 euro entro il 16 aprile

2003. Tali versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalità per la comunicazione alla medesima Agenzia, anche mediante sistemi telematici, della data di cessazione dell'attività e degli estremi dell'avvenuto versamento della somma di cui al comma 1, ai fini della cancellazione delle partite IVA

2-bis. All'articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «di cui all'articolo 49, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,», sono inserite le seguenti: «nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

omissis

Art. 5-ter.

(Disposizioni in materia di versamenti e di definizione degli accertamenti).

omissis

Art. 5-quater.

(Definizione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580).

omissis

Art. 5-quinquies.

(Definizione della tassa automobilistica erariale).

1. Le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2001, connesse al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale, possono essere definite mediante il pagamento della tassa stessa entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità di versamento. In tale caso non sono dovuti interessi e sanzioni.

2. Qualora sia stata notificata cartella di pagamento relativa alla tassa di cui al comma 1, le violazioni possono essere definite mediante il pagamento al concessionario della riscossione della tassa medesima entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso delle somme eccedenti pagate entro la medesima data

Art. 5-sexies.

(Investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi)

omissis

Art. 6.

(Emersione di attività detenute all'estero)

1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate fino al 30 giugno 2003, relativamente ad attività detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato; il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

b) per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati si applica il tasso di cambio individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001;

c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) relativamente alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per il periodo d'imposta precedente; restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate percepiti dal 31 dicembre 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi così determinati l'intermediario, al quale è presentata la dichiarazione riservata, applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;

f) nella dichiarazione riservata di cui alla lettera c) gli interessati devono attestare che le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001. La disposizione di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si applica con riferimento alla data del 31 dicembre 2001.

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati

dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi».

3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

«3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1.».

4. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

«4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1.».

5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

«1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi.».

6. Relativamente alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 16 aprile 2003 nell'ambito delle disposizioni che disciplinano l'emersione delle attività detenute all'estero di cui al capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la somma da versare è pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato. La disposizione del presente comma può essere modificata solo in modo espresso e si

applica anche alle operazioni di emersione regolate da disposizioni diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5.

Art. 6-bis.

(Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate).

1. Il denaro e le altre attività finanziarie, già oggetto di regolarizzazione nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere trasferiti in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata, ma non oltre il 30 giugno 2003, con l'applicazione delle disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001.

2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1, gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali è stata presentata la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui è stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.

3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati ai sensi del comma 1 è superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata. All'eventuale eccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro e alle altre attività finanziarie trasferiti in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie

rimpatriati è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia. 4. Relativamente alle operazioni di rimpatrio di cui al comma 1 effettuate dopo il 16 aprile 2003 è dovuta una somma pari allo 0,5 per cento del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati. Gli intermediari ai quali è conferito l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie versano la somma dello 0,5 per cento secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il 16 del mese successivo a quello in cui il denaro e le altre attività finanziarie sono stati rimpatriati, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari.

Art. 6-ter.

(Comunicazione tra intermediari).

omissis

Art. 6-quater.

(Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari).

1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 entro il 16 aprile 2003.

2. Gli intermediari possono altresì regolarizzare, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge

22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

Art. 6-quinquies.

(Compensazione delle somme restituite e delle eccedenze di versamento).

omissis

Art. 7.

(Dismissione di beni immobili dello Stato)

omissis

Art. 8.

(Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi)

1. Le funzioni statali esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, concernenti le entrate in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, si intendono riferite alle entrate non tributarie, ivi incluse quelle per quote di prelievo, continuando ad essere attribuite alla Agenzia delle entrate l'amministrazione, la riscossione e il contenzioso concernenti le entrate tributarie riferite alla medesima materia, incluse le entrate derivanti dall'imposta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Dal 1° aprile 2003 le funzioni dell'Amministrazione finanziaria in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilità, ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Restano salvi gli effetti degli atti impositivi in materia di giochi, concorsi pronostici e scommesse, emanati sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall'Agenzia delle entrate anche congiuntamente con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

1-bis. Al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «21 marzo».

Art. 9.

omissis

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato A

omissis

Allegato B

Omissis

Annotazioni